Le limitazioni all’uso del contante (*a prescindere dalla soglia di utilizzo*) non vanno confuse con gli *obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini della Normativa antiriciclaggio* degli Istituti di credito e Postali.

Per l’**art.49 Dlgs.231/07** è *vietato il trasferimento di denaro contante e/o di Titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra Soggetti diversi (persone fisiche/giuridiche) qualora il valore del trasferimento è superiore alla soglia massima prevista, anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla stessa ma che appaiono frazionari in modo artificioso.*

Il divieto, invece, non si realizza quando il trasferimento superiore alla soglia di Legge sia effettuato tramite *Banche, Poste italiane, Istituti di moneta elettronica ed Istituti di pagamento*. Ovviamente si possono versare/prelevare delle somme che siano superiori alla soglia massima in quanto il divieto opera esclusivamente se l’operazione avviene tra *Soggetti diversi da quelli sopra elencati*.

Va evidenziato, però, che eventuali versamenti/prelievi di contanti in *Banca* potrebbero essere segnalati all’*Unità di informazione finanziaria* da parte dell’*Intermediario*: cioè o la *Segnalazione di operazione sospetta* oppure la *Comunicazione oggettiva*. Questo perché tra le ipotesi che integrano il sospetto che impone la segnalazione all’Uif (**art.35**) vi è, tra gli altri, *il ricorso frequente od ingiustificato ad operazioni in contanti anche non eccedenti la soglia massima prevista, ed in particolare operazioni in contanti non coerenti con il profilo di rischio del cliente.*

Tra le *Comunicazioni oggettive* che gli *Intermediari* sono obbligati a trasmettere all’**Uif**, ed individuate in base a criteri oggettivi per operazioni a rischio **riciclaggio**, vi sono anche i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro, compiute nel mese solare precedente, a valere su rapporti di conto oppure mediante operazioni occasionali anche se realizzate con più transazioni (**Provvedimento Uif 29.3.19**).

Ricordiamo che vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo Soggetto in qualità di esecutore o di cliente e che le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Nota Bene: per individuare l’importo delle operazioni da comunicare non bisogna effettuare compensazioni di movimentazioni di segno opposto ma bensì vanno sommate.